



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, CARICO, TRASPORTO, SCARICO E TRATTAMENTO (RECUPERO) DEL RIFIUTO DERIVANTE DALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE (CER 20.03.03) - CIG 8930955935

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di movimentazione, carico, trasporto, scarico e trattamento (recupero) del rifiuto derivante dallo spazzamento delle strade (codice CER 20.03.03), raccolto nei 58 Comuni ricompresi nella delimitazione territoriale del Consiglio di Bacino Verona Nord, per i quali il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero bandisce la presente procedura di gara.

Sono comprese le operazioni di apertura e stazionamento in attesa delle attività di caricamento all'interno dell'area dedicata, oltre che tutte le attività di pesatura e riscontro della documentazione necessaria per il trasporto rifiuti, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, ambientale.

ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE DEL SERVIZIO E VARIAZIONI

Il bacino d'utenza del Consorzio VR2 comprende attualmente i Comuni di Affi, Badia Calavena, Bardolino, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Castel d'Azzano, Castelnovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Colognola ai Colli, Costermano sul Garda, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Grezzana, Illasi, Lavagno, Lazise, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar di Valpolicella, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Rivoli Veronese, Roncà, Roverè Veronese, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sona, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Vestenanova, Villafranca di Verona.

Nel caso di adesione al Consorzio di altri nuovi comuni, saranno tempestivamente comunicati gli estremi anagrafici e la stima del rifiuto che sarà conferito presso l'impianto della ditta aggiudicataria del servizio. Tale variazione costituirà parte integrante del presente capitolato.

Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la variazione della tipologia di raccolta dei rifiuti in uno dei Comuni consorziati, comporti variazione dei quantitativi raccolti.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO, QUANTITATIVO E IMPORTO A BASE D'ASTA, VALIDITÀ OFFERTA.

Il contratto di appalto ha la **durata di anni 1 (uno)**. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il singolo contratto, alle medesime condizioni, o più favorevoli per la stazione appaltante, per una durata pari a 12 (dodici) mesi.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Le opzioni di rinnovo e proroga potranno essere effettuate ad insindacabile giudizio della stazione appaltante e la ditta non avrà nulla a pretendere in caso non si proceda.



Il quantitativo di rifiuto da trattare pari a circa **5.250,00** (cinquemiladuecentocinquanta/00) **tonnellate/anno** è stimato in relazione ai dati della raccolta effettuata negli anni precedenti, ed è suscettibile di incremento/decremento. In caso di decremento di rifiuto prodotto, tale riduzione non potrà dare diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti della stazione appaltante.

La determinazione dei corrispettivi contrattuali avverrà computando le prestazioni effettivamente eseguite dall'Appaltatore con metodo "a misura" per il prezzo unitario onnicomprensivo **di 94,00 (novantaquattro/00) €/tonnellata** così come rideterminato in forza del ribasso d'asta formulato in sede di gara.

Nell'offerta economica, il concorrente deve indicare gli oneri per la sicurezza del rischio specifico nonché il costo della manodopera di cui al comma 10 dell'art. 95 del Codice.

Non sono ammesse offerte in rialzo pena l'esclusione.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Dopo tale periodo l'offerente si riterrà svincolato da detto obbligo.

ART. 4 – IMPIANTO

La ditta aggiudicataria dovrà dimostrare di essere in possesso o avere in disponibilità un impianto autorizzato, dall'Ente competente, al **trattamento dei rifiuti** da spazzamento strade (CER 20.03.03), nonché di essere in possesso delle autorizzazioni relative al **trasporto dei rifiuti** oggetto del presente appalto. Nel caso in cui la ditta affidataria non sia in grado di garantire in proprio il trasporto, la stessa potrà avvalersi di altra ditta in possesso delle autorizzazioni previste (cat. 1B Albo nazionale gestori ambientali).

La ditta aggiudicataria potrà svolgere anche la sola fase di intermediazione, e pertanto dovrà dimostrare di essere in possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (ex art. 212, comma 5 del D.Lgs 152/06), Cat. 8.

L'Appaltatore dovrà garantire l'integrale trattamento dei rifiuti di cui all'art. 1 del presente capitolato, comprese le eventuali variazioni di cui agli art.li 2 e 3, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante anche in caso di presenza di elevati quantitativi di sostanza organica, ad esempio fogliame vario, e di altre frazioni/impurità.

Il conferimento all'impianto di trattamento/recupero sarà effettuato dalla ditta aggiudicataria a seguito del prelievo del materiale dai due impianti di stoccaggio in disponibilità dell'attuale ditta affidataria del servizio pubblico di raccolta ubicati rispettivamente nel Comune di Verona e nel Comune di Cavaion Veronese.

La ditta aggiudicataria non avrà nulla a pretendere nel caso in cui dovessero essere individuati ulteriori impianti di stoccaggio dislocati in zone diverse da quelle sopra indicate purché ricadenti in Provincia di Verona.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire al Consorzio la dichiarazione annuale prevista dal D.G.R.V. n. 288 dell'11 marzo 2014.

In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità ad usufruire dell'impianto di cui sopra, l'appaltatore dovrà, entro il termine di 48 ore:

- comunicare alla stazione appaltante l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
- trasmettere alla stazione appaltante la documentazione comprovante l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto/i alternativi di cui intende avvalersi e, nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'appaltatore, convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'appaltatore di avvalersi di tali impianti nei termini precisati nel disciplinare di gara. L'eventuale utilizzo, di impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico della stazione appaltante.



ART. 5 MOVIMENTAZIONE, ORARIO DI CARICO, TRASPORTO

Dovrà essere concordata una programmazione settimanale dei ritiri con gli impianti di stoccaggio. Per le operazioni di movimentazione rifiuto e carico dei mezzi per il successivo trasporto, dovranno essere rispettati almeno i seguenti orari di ingresso: da lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:30.

Effettuato il carico e regolarizzata la documentazione si eseguirà il trasporto nello stesso giorno e comunque entro e non oltre i termini previsti dalla normativa ambientale. Il trasporto al sito di destinazione finale avverrà secondo il percorso più congruo, con oneri accessori a carico dell'appaltatore (pedaggi, vitto, tempi di guida, noleggio mezzi).

Il trasporto sarà effettuato con apposito formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

ART. 6 – CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO

Il rifiuto in appalto riguarda il cer 20.03.03 spazzamento stradale effettuato quasi esclusivamente attraverso l'utilizzo meccanico di spazzatrici ed altri mezzi minori, ed in parte minima proveniente da spazzamento manuale.

La ditta offerente, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, si impegna a smaltire sovvalli, frazioni non recuperabili e non conformi, presso impianti all'uopo autorizzati, a proprie spese e senza maggiori oneri per la stazione appaltante.

Alla ditta aggiudicataria del servizio di cui al presente C.S.A., è riservata la possibilità di verificare, a propria cura e spese e in qualsiasi momento, la conformità e le caratteristiche del rifiuto conferito.

L'eventuale scheda di omologa del rifiuto sarà redatta e rilasciata dalla stazione appaltante, sulla base dei risultati delle analisi di caratterizzazione del rifiuto disposte ed eseguite dalla ditta affidataria a proprie spese, sul primo conferimento del rifiuto oggetto dell'affidamento.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria riscontri, alla presenza di un rappresentante della stazione appaltante, che i rifiuti conferiti presentano caratteristiche di difformità rispetto alla tipologia specificata all'art. 1, la stessa ha facoltà di darne immediato avviso, mediante e-mail o PEC, al Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero. La stazione appaltante, effettuate le necessarie verifiche, adotterà i provvedimenti occorrenti.

ART. 7 – PROCEDURE DI CONFERIMENTO E DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio oggetto dell'appalto nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia. I rifiuti oggetto del presente capitolato dovranno essere conferiti all'impianto dalla ditta affidataria. I rifiuti dovranno essere accompagnati dal formulario di trasporto intestato, nella sezione del produttore, all'impianto di stoccaggio, con l'indicazione, nelle annotazioni degli estremi del contratto stipulato tra il Consorzio e l'aggiudicatario della presente procedura di gara. In questo caso, essendo lo stoccaggio della ditta appaltatrice del servizio pubblico di raccolta, autorizzato ad operazioni di messa in riserva con codice R13, l'impianto dell'aggiudicatario dovrà ricevere i materiali con codice attività **diverso da R13**. All'atto del conferimento dovrà essere eseguita apposita pesatura. I pesi riscontrati a destino, dovranno essere puntualmente riportati sulla copia del formulario di trasporto.

Mensilmente la ditta aggiudicataria dovrà inviare alla mail a.martelli@consorziovr2.it un report con il totale dei conferimenti avvenuti nel corso del mese.

ART. 8 – OBBLIGHI DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato speciale è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla



normativa dettata dal D.lgs. n. 50/2016. Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o interrotto salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentati.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge n.146 del 12/06/1990 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili così come previsto dal presente capitolato speciale, gli scioperi del personale dipendente. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

ART. 9 – PREZZI E OFFERTA

Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per il servizio oggetto della gara si intende al netto dell'I.V.A. di legge.

Il prezzo unitario (€/ton.) del servizio verrà applicato sul materiale effettivamente pervenuto all'impianto finale e sarà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

L'Appaltatore deve essere in grado di trattare, nel periodo di vigenza del contratto, tutto il quantitativo di rifiuto indicato all'art. 3) del presente capitolato speciale, nel pieno rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite nei decreti autorizzativi e delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Nel caso in cui il proprio impianto non sia abilitato a ricevere tutto il quantitativo di rifiuto previsto, la ditta offerente potrà costituirsi in A.T.I. con altri impianti autorizzati.

ART. 10 – CONTROLLI SUL CORRETTO ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare controlli a campione sulla quantità di rifiuto effettivamente pervenuto in impianto.

La Stazione Appaltante si riserva altresì di effettuare, in ogni tempo durante la durata del contratto, ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dalla ditta appaltatrice.

ART. 11 – TUTELA DEI LAVORATORI E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore è responsabile verso la stazione appaltante del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, della disciplina dei propri dipendenti e di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte della stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere amministrativo, economico-finanziario sui diversi servizi espletati che fosse necessaria alla stazione appaltante, ivi compreso ogni dato utile per la compilazione del MUD e per la predisposizione della tariffa secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/99.

Eventuali sanzioni amministrative comminate alla stazione appaltante a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'appaltatore, saranno addebitate all'appaltatore stesso, che sarà pertanto ritenuto unico responsabile di quanto sopra.

L'appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.

Nell'esecuzione del servizio l'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento attualmente in vigore e le leggi in materia.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti il personale dipendente e gli strumenti a loro disposizione, cioè assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali ecc., sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile. L'appaltatore ha inoltre l'obbligo di osservare, per tutta la durata del contratto, le norme della Legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili e delle successive disposizioni attuative ed integrative.

L'appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D. lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, deve presentare copia del **documento di valutazione dei rischi** dell'azienda di cui al D. lgs. n. 81/2008.

Nel caso di affidamento a A.T.I., tale obbligo incombe sull'impresa mandataria o capogruppo.

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti della stazione appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto non sia stato autorizzato. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile della procedura a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dalla stazione appaltante o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante segnalerà l'inadempienza all'appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'appaltatore non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né a titolo di risarcimento dei danni né per cessione del credito.

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza, l'igiene, la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'appaltatore, relativamente al personale impiegato nello svolgimento dell'appalto:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi;
- dovrà provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- provvedere a formare il personale in servizio.

L'appaltatore deve mantenere estranea la stazione appaltante da ogni controversia che dovesse insorgere tra l'appaltatore stessa ed il personale impiegato nel servizio.

ART. 12 - INFRAZIONI E PENALITÀ

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare all'infrazione contestatagli, in un termine stabilito, sarà passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 3.000,00 (euro tremila/00) ciascuna.

- Per impedimento dell'azione di controllo da parte della stazione appaltante, si applicherà una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00) al giorno.
- Per inadempienze alle cautele igieniche, ambientali e di decoro nell'esecuzione delle prestazioni, si applicherà una penale da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) sino ad un massimo di € 1.000,00 (euro mille/00).
- Per chiusura dell'impianto di trattamento non dovuta a cause di forza maggiore € 3.000,00 (euro tremila/00) al giorno.
- Per mancata comunicazione dell'impianto alternativo a seguito di sopravvenuta indisponibilità dell'impianto di trattamento indicato in sede di gara € 3.000,00 (euro tremila/00) al giorno.
- Per ritardi nella programmazione e nei ritiri che comportino eccessivo accumulo di materiale presso gli impianti di stoccaggio della ditta appaltatrice del servizio pubblico di raccolta, € 500,00 (cinquecento/00) al giorno.

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento. L'appaltatore avrà 8 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni e/o memorie difensive dell'inadempienza riscontrata. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, sarà applicata dalla stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, la penalità come sopra determinata.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine indicato dalla stazione appaltante, quest'ultima provvederà d'ufficio a quanto intimato a spese dell'appaltatore, senza che all'uopo sia necessaria la costituzione in mora né l'adozione di qualsivoglia altro provvedimento.

Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione. Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dalla stazione appaltante, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.

L'importo delle penali applicate verrà decurtato dal pagamento della fattura o, in caso di mancato servizio la stazione appaltante avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni.

Le penali, in caso di A.T.I., saranno applicate all'Impresa mandataria.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto e la decadenza dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art. 1456 del C.C., nei seguenti casi:

- a) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio della Stazione Appaltante, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali;
- b) scioglimento, cessazione, fallimento della ditta appaltatrice;
- c) sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 ore fatta eccezione per i casi di provata forza maggiore. Non costituiscono casi di forza maggiore i disservizi causati da agitazioni sindacali del personale dipendente dell'appaltatore;
- d) qualora la ditta appaltatrice, nell'espletamento dei servizi si renda colpevole di frodi;
- e) abusivo subappalto e/o cessione, anche parziale, del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante;



- f) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro;
- h) mancata ricostituzione della cauzione definitiva, escussa parzialmente;
- i) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile;

Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) l'appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell'art.1456 del cc. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena la stazione appaltante comunicherà all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.

Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 del C.C., cosicché la stazione appaltante dovrà intimare per iscritto all'appaltatore di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intenderà risolto di diritto.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore con la firma del contratto d'appalto, assume a proprio carico ogni rischio e responsabilità derivante dall'esecuzione del medesimo, per danni a terzi, compresi i dipendenti o eventuali preposti della stazione appaltante, con piena manleva di quest'ultima se chiamata direttamente in causa.

Per la stipula del contratto l'appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile **RCT-RCO** a garanzia dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione del servizio oggetto d'appalto. La stessa dovrà prevedere, senza alcuna riserva, la copertura dei danni causati da eventuali imprese subappaltatrici.

La polizza assicurativa di responsabilità civile deve essere stipulata per massimali non inferiori a:

- **Responsabilità civile verso terzi RCT** unico: Euro 3.000.000,00
- **Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO** per sinistro: Euro 3.000.000,00

Le cifre sopraindicate non rappresentano tuttavia un limite alle responsabilità dell'appaltatore.

Della polizza suddetta dovrà essere fornita copia della quietanza di pagamento ad ogni scadenza del premio, nell'arco di vigenza del contratto d'appalto.

Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti, salvo che le imprese mandanti a loro volta non producano altra polizza assicurativa con le caratteristiche sopra richieste.

La copertura delle predette garanzie assicurative deve decorrere dalla data di affidamento del servizio e cessare non prima della data di scadenza del servizio.

ART. 15 - CESSIONE DEL CREDITO

Le cessioni dei crediti possono essere effettuate ai sensi della normativa vigente in materia e dal comma 13 dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.



L'Appaltatore può, in relazione ai crediti derivanti dal presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla Legge 21/02/21991 n. 52, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio delle attività di acquisto di crediti di impresa.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stazione appaltante quale soggetto debitore. Le cessioni dei crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questi non le rifiuti con nota inviata tramite P.E.C. entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

La stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione dei crediti da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

Nel caso di aggiudicazione della gara ad un'A.T.I., il contratto di cessione del credito deve essere sottoscritto da tutte le ditte facenti parte dell'A.T.I. e deve essere ceduto il credito di tutte le ditte facenti parte dell'A.T.I. Nel caso di aggiudicazione della gara ad un'A.T.I., la cessione del credito, varrà per tutte le mandanti, precisamente, nel momento in cui la mandataria cede la fattura deve rispettare, verso le mandanti, i termini di pagamento previsti dal Capitolato speciale.

Nel caso di subappalto, nel momento in cui la mandataria cede la fattura deve rispettare, verso gli subappaltatori, i termini di pagamento previsti dal Capitolato speciale e dal contratto di subappalto.

ART. 16 - TRASFORMAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE E CESSIONE.

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla stazione appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C. e dell'art. 106 del D. lgs. n. 50/2016, a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

In caso di raggruppamento, è vietata altresì ogni modificazione della composizione dello stesso se non regolarmente e previamente approvata dalla stazione appaltante, pena la risoluzione del contratto. E' altresì consentita la modificazione della composizione dell'A.T.I. aggiudicataria nel caso di cessione del ramo di azienda da parte di un'impresa raggruppata ad un'altra facente parte del raggruppamento, purché le imprese rimanenti siano in grado di comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti negli atti di gara e l'operazione venga comunicata alla stazione appaltante nel termine di 30 giorni dal suo compimento.

ART. 17- DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a mantenere edotta la stazione appaltante circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e, ove necessario, aggiornando tempestivamente gli indirizzi di posta elettronica certificata comunicata al registro delle imprese ai sensi dell'art. 16 della L. n. 02 del 28.01.2009.



ART. 18 - ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO, OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, ORDINANZE E REGOLAMENTI.

A titolo di piena ed incondizionata accettazione, il presente **Capitolato** deve, essere **firmato digitalmente** dal legale rappresentante della ditta, ed **allegato ai documenti di gara** all'interno della procedura.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante, salvo che le modifiche non risultino sostanziali.

Il presente Capitolato speciale d'Appalto fa parte integrante del contratto di appalto.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente il contratto, incluse quelle relative alla validità, esecuzione, mancata esecuzione, risoluzione, interpretazione, e limiti delle specifiche tecniche, è competente in via esclusiva il foro di Verona.

Il **Responsabile del Procedimento (R.U.P.)** inerente la presente procedura d'appalto è il Direttore Generale dott. Thomas Pandian.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Thomas Pandian

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)